

Imposizione delle prestazioni di previdenza

Deducibilità fiscale dei contributi

Deducibilità fiscale di contributi, riserve	2
Imposizione di rendite e prestazioni in capitale	
Casi particolari: divorzio dopo prelievo anticipato ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni, pensionamento parziale	3
Imposizione in caso di domicilio all'estero, imposta alla fonte	3

Febbraio 2025

Con il presente opuscolo la CPS vuole illustrare possibili conseguenze di decisioni relative alle prestazioni di previdenza. Invitiamo i lettori e le lettrici interessati a verificare le disposizioni in materia di tassazione e deducibilità delle prestazioni e dei contributi direttamente presso l'Ufficio delle contribuzioni competente.

Deducibilità fiscale dei contributi e imposizione delle prestazioni

I contributi per la CP versati dalle persone assicurate attive sono deducibili? Anche in caso di prosecuzione volontaria dell'assicurazione?

Sono deducibili dal reddito imponibile in linea di massima tutti i contributi versati personalmente dal o dalla contribuente ai sensi della LPP e del Regolamento previdenziale. Nel certificato di salario del o della contribuente questi contributi sono riportati automaticamente dal datore di lavoro al punto 10. In caso di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, la deducibilità di norma è limitata a due anni.

La deducibilità è data sia per la parte obbligatoria che per la parte sovraobbligatoria?

La deducibilità dei contributi vale sia per la parte obbligatoria che per quella sovraobbligatoria, a condizione che la persona assicurata abbia il proprio domicilio fiscale in Svizzera. Tuttavia la regola del domicilio fiscale non vale dappertutto. Le disposizioni fiscali variano da Paese a Paese, anche fra i Paesi comunitari. Se una persona assicurata ha il suo domicilio fiscale in Germania, sono deducibili solo i contributi della parte obbligatoria. In cambio, in Germania le prestazioni obbligatorie sono assoggettate al regime fiscale normale, mentre quelle sovraobbligatorie beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato.

Riscatto, anno fiscale e periodo di blocco per il prelievo di capitale

Qual è il trattamento fiscale applicabile ai riscatti di prestazioni individuali?

In linea di massima, i versamenti individuali possono essere detratti direttamente dalle imposte dirette per Confederazione, Cantoni e Comuni – anche fino a poco prima del pensionamento e in caso di pensionamento posticipato fino all'età di 70 anni. Per l'Amministrazione delle contribuzioni la data determinante è quella dell'arrivo dell'importo di riscatto sul conto CPS.

Che cos'è il «periodo di blocco per il prelievo di capitale»?

Ai sensi della LPP le prestazioni che risultano da un riscatto non possono essere versate in forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di tre anni (periodo di blocco). Per garantire il rispetto di questo termine triennale, le autorità fiscali procedono a posteriori ad un'analisi completa della situazione di previdenza dei contribuenti interessati. Le autorità fiscali non devono dimostrare l'esistenza di un'elusione fiscale (periodo di blocco oggettivo) e possono negare la deducibilità di un versamento individuale, se entro il periodo di blocco di tre anni a decorrere dal riscatto è stato effettuato un prelievo di capitale.

Il periodo di blocco si applica anche in caso di riscatto effettuato allo scopo di colmare una lacuna dovuta a divorzio?

Il periodo di blocco non si applica se i riscatti servono a colmare una lacuna dovuta a un divorzio. In caso di prelievi di capitale dopo riscatti effettuati a lunga distanza da un divorzio e poco prima del pensionamento, le autorità fiscali esaminano se si è in presenza di un'elusione fiscale.

Regime d'imposizione diverso per rendite e capitali

Come sono tassate le rendite?

Le rendite della previdenza professionale, come le rendite AVS e AI, devono essere dichiarate e sono imponibili come reddito al 100%. Tale principio si basa sul cosiddetto modello vodese, che prevede la completa deducibilità fiscale dei contributi, dei versamenti e dei premi sia del datore di lavoro che del collaboratore o della collaboratrice, mentre le prestazioni alla persona beneficiaria sono completamente assoggettate a tassazione. Occorre osservare che le rendite per i figli e le figlie di norma devono essere dichiarate dalla persona beneficiaria delle rendite nella sua dichiarazione d'imposta, anche se sono versate direttamente alla persona minorenne o a terze persone.

Come sono tassati i capitali di previdenza?

Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale sono sottoposte a un'imposizione unica e separata dagli altri redditi. Viene applicata un'aliquota di imposizione speciale che può variare notevolmente da Cantone a Cantone. Come a livello federale, anche nella maggior parte dei Cantoni l'imposta applicata ai versamenti di capitale è progressiva: ai versamenti di capitale più ingenti sarà applicata un'imposta proporzionalmente più elevata.

Quale Cantone tassa la prestazione in capitale?

Le prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza professionale sono imponibili nel Cantone di domicilio del o della contribuente al momento del versamento della prestazione.

Caso particolare: divorzio dopo prelievo anticipato per l'acquisto di proprietà d'abitazione

Quali sono le conseguenze fiscali del trasferimento a seguito di divorzio del prelievo PPA dal coniuge debitore al coniuge creditore (persona beneficiaria)?

Il trasferimento di un avere di previdenza a seguito di divorzio dal o dalla coniuge debitore all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio del marito beneficiario o della moglie beneficiaria costituisce un trasferimento di mezzi previdenziali neutrale dal punto di vista fiscale. Non si procede pertanto alla tassazione del marito debitore o della moglie debitrice. La stessa disposizione si applica se, nell'ambito di una procedura di divorzio, un prelievo PPA sarà trasferito all'altro/a coniuge.

Caso particolare: pensionamento parziale

Quale influenza ha un pensionamento parziale sul conteggio d'imposta?

Dopo il compimento del 58° anno di età, le persone assicurate attive possono esigere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale, se la loro percentuale di occupazione diminuisce di almeno il 20%. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento previdenziale il pensionamento può avvenire in modo scaglionato, in complessivamente cinque tappe pari ognuna al 20% del grado di occupazione (esempio: dell'80% nel 59° anno di età, del 60% nel 62° anno di età, del 40% nel 63° anno di età, del 20% nel 64° anno di età; pensionamento completo a 65 anni); per ogni tappa di pensionamento la persona assicurata percepisce l'aliquota corrispondente delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita o capitale.

Visto che l'imposta sui prelievi di capitale è progressiva, i prelievi parziali permettono di «spezzare» la progressione fiscale (la tassazione di due volte 250'000 franchi è minore rispetto alla tassazione unica di un importo di 500'000 franchi). Per questo motivo le autorità fiscali permettono di prelevare il capitale al massimo in tre tappe, altrimenti verrà applicata l'aliquota più alta basata sulla somma dei prelievi di capitale.

Tassazione delle prestazioni di previdenza in caso di domicilio all'estero

Qual è il regime fiscale applicato alle rendite e alle prestazioni in capitale per le persone assicurate domiciliate all'estero?

Il regime fiscale applicato dal Paese di domicilio alle prestazioni di previdenza obbligatorie e a quelle sovraobbligatorie può variare notevolmente da Paese a Paese e a seconda della nazionalità del contribuente.

Le rendite e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale sono tassate in conformità con le disposizioni della CDI corrispondente. La tassazione delle rendite versate a destinatari e destinatarie all'estero avviene solo alla fonte in mancanza di una Convenzione fra la Svizzera e lo Stato in questione che preveda diversamente. Visto che la Svizzera ha stipulato CDI con la maggior parte dei Paesi europei, fra cui Germania, Francia o Italia, le persone assicurate con domicilio in uno di questi Paesi di norma possono chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte al Cantone in cui ha sede l'Istituto di previdenza (Berna).

In caso di assenza di CDI si applicano le disposizioni della Legge federale sull'imposta federale diretta, della Legge fiscale del Canton Berna e del Paese di domicilio corrispondente. In questi casi la doppia imposizione è possibile se anche il Paese di domicilio prevede la tassazione di prestazioni di rendite e capitale.

Le prestazioni in capitale a persone che al momento del versamento della prestazione non hanno (più) il loro domicilio o la loro dimora in Svizzera, la tassazione avverrà sempre alla fonte, indipendentemente da quanto stipulato in accordi internazionali. La possibilità di rimborso dell'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale è disciplinata dalla Convenzione di doppia imposizione corrispondente.

Quando si applica o non si applica l'imposta alla fonte?

Le persone domiciliate all'estero nonché i cittadini e le cittadine esteri che per via di un precedente rapporto di lavoro con un datore di lavoro con statuto di diritto pubblico (come la SSR) ricevono prestazioni in capitale o rendite da istituti di previdenza con sede nel Cantone di Berna, sono assoggettate all'imposta alla fonte per queste prestazioni. Per questo motivo, le casse pensioni sono tenute a trattenere l'imposta alla fonte direttamente dalle prestazioni in capitale e dalle rendite e a versarle direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

L'imposta alla fonte non è applicabile se la rendita è inferiore a 1000 franchi (totale per anno civile) e la prestazione in capitale è inferiore a 5000 franchi (totale per anno civile). Le prestazioni vanno dichiarate anche se sono inferiori agli importi sopracitati.

Quale aliquota è applicata per l'imposta alla fonte?

Per prestazioni ricorrenti quali le rendite, l'imposta alla fonte ammonta complessivamente al 10% delle prestazioni lorde (1% imposta federale e 9% imposta cantonale e comunale). Per le prestazioni in capitale l'imposta alla fonte si calcola sull'importo lordo della prestazione in capitale e a seconda dell'ammontare corrisponde al 7 - 9,6%.

È possibile chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte nel Paese di domicilio?

Se esiste una Convenzione di doppia imposizione (CDI) fra la Svizzera e il Paese di domicilio, il rimborso dell'imposta alla fonte può essere chiesto dalla persona assicurata al Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza (Berna). Se non esiste una CDI con il Paese di domicilio, di norma le prestazioni della CP saranno tassate anche da quest'ultimo.

Estratto dalla panoramica delle Convenzioni di doppia imposizione per prestazioni di previdenza derivanti da precedenti rapporti di lavoro di diritto pubblico¹:

Paese di domicilio all'estero	Persona beneficiarie della rendita o della prestazione in capitale è cittadino svizzero/cittadina svizzera							
			dell'altro Paese contraente	di entrambi gli Stati contraenti		di un Paese terzo		
	R = procedere alla trattenuta dell'imposta alla fonte sulle rendite: sì/no							
	K = possibilità di rimborso dell'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale: sì/no							
	R	K	R	K	R	K	R	K
Germania	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Francia	sì	no	no	sì ²	sì	no	no	sì ²
Italia	sì	no	no	sì ²	sì	no	no	sì ²
Tailandia	sì	no	no	sì	no	sì	sì	no

¹ Per l'applicazione delle Convenzioni di doppia imposizione le prestazioni della CPS sono considerate prestazioni di previdenza risultanti da un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico.

² Possibilità di richiesta di rimborso, a condizione che la tassazione avvenga da parte del Paese di domicilio (chiedere un giustificativo di imposizione)

Fonte: <https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/rundschreiben/dbst-rs-2-212-d-2025-it.pdf.download.pdf/dbst-rs-2-212-d-2025-it.pdf> (disponibile solamente in tedesco e francese)